



*Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura  
Il Capo della Direzione*

**Oggetto: Normativa antiriciclaggio - Quesito**

Si fa riferimento alla nota inviata lo scorso 15 novembre, con la quale è stato richiesto un parere circa l'applicazione ai raccomandatari marittimi della normativa in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, nonché di limitazione all'uso del denaro contante.

In particolare, è stata rappresentata l'operatività di una società per azioni che esercita l'attività di agente raccomandatario marittimo e svolge, tra l'altro, le pratiche inerenti la consegna di fondi destinati a dotazione di bordo (cosiddetta "cassa nave").

L'espletamento del servizio consiste nella disposizione, da parte dell'armatore della nave, di un bonifico in favore del raccomandatario marittimo il quale preleva in contanti dalla banca l'importo oggetto di bonifico e lo consegna al comandante della nave di proprietà dell'armatore.

Al riguardo, per i profili valutari, si rappresenta che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 195/2008 prescrive, in capo ad ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta "denaro contante" d'importo pari o superiore a 10.000, l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane.

Ciò significa che la disciplina dei movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:

- ai passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione Europea, e viceversa, e ai passaggi extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea;

- ad ogni viaggiatore (inclusi i membri dell'equipaggio) che entra o esce per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima. Al riguardo, si precisa che non rileva la qualifica di proprietario del denaro, per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giuridica o di un altro soggetto, tale persona dovrà effettuare la dichiarazione, indicando il nome della persona giuridica o dell'altro soggetto per conto del quale il denaro viene trasportato. Per le persone fisiche che viaggiano in gruppo, il limite di 10 mila euro si applica singolarmente a ciascuna persona. L'obbligo dichiarativo vale anche per i minori, nelle figure dei genitori o dei tutori legali;
- a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (ad esempio, nel bagaglio a mano o da stiva).

Con riferimento ai comportamenti da tenere in caso di navi commerciali, si riportano, per completezza, gli orientamenti contenuti nel Manuale per i controlli sul denaro contante redatto dal Gruppo di lavoro permanente istituito dalla Commissione europea ed inserito nella relazione della Commissione al Parlamento Europeo del 12 agosto 2010, sull'applicazione del Regolamento CE n. 1889/2005.

(1) *Navi commerciali*

*Le persone fisiche (capitano, equipaggio o passeggeri) in entrata o in uscita dal territorio nazionale via nave (a prescindere se trattasi quindi di armatore o nave italiana o straniera), con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, devono presentare una dichiarazione alle Autorità competenti, al primo punto di entrata o all'ultimo punto di uscita, a seconda dei casi.*

*E' prevista un'eccezione per le persone fisiche che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro a bordo di altre imbarcazioni (come pescherecci, mercantili, navi da carico e navi passeggeri in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso), nel caso in cui tali persone rimangono a bordo dell'imbarcazione.*

*Inoltre, il capitano (o un eventuale rappresentante, come un agente marittimo) di una nave passeggeri, di un mercantile o di un peschereccio deve dichiarare eventuali somme pari o superiori a 10.000 euro (ad esempio, importi forniti dal proprietario della nave per pagare gli stipendi dell'equipaggio e altre spese (cassa di bordo) nel caso in cui tale denaro contante sia portato a bordo o scaricato in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso.*

Per quanto attiene la disciplina relativa all'uso del denaro contante, si rappresenta che l'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia di legge relativa alla circolazione del denaro contante, degli assegni e dei libretti al portatore.

Ne consegue che l'art. 49 del decreto legislativo 231/2007 stabilisce ora il divieto di trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto dell'operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge.

Tuttavia, è possibile effettuare i trasferimenti eccedenti la soglia di legge avvalendosi delle banche, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) e delle Poste italiane S.p.A.

Al riguardo si evidenzia che:

- il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori;
- la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse. Ciò significa che della stessa violazione è responsabile, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento, anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere la legge.

In ragione di quanto sopra, la consegna di denaro contante effettuata nel territorio nazionale da una qualsiasi persona fisica (es. il raccomandatario marittimo per conto dell'armatore della nave) al comandante della nave battente bandiera italiana o estera, per importi pari o eccedenti i 1.000 euro, rientra tra le fattispecie vietate. Pertanto, sia il raccomandatario marittimo che il comandante della nave sono esposti all'irrogazione di una sanzione amministrativa ex art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007. La movimentazione di denaro contante infatti, deve avvenire tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali ad esempio carte prepagate nominative, ovvero per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o istituti di moneta elettronica.

Pertanto, non essendo prevista normativamente, l'identificazione in Dogana del soggetto (raccomandataro) che consegna la somma di denaro contante eccedente la soglia di legge e del soggetto che la percepisce (comandante della nave battente bandiera italiana o estera) non può essere considerata equivalente a quella effettuata presso le banche o Poste Italiane S.p.A.

A tal riguardo, si rappresenta che una soluzione praticabile, ancorché non pienamente funzionale alle esigenze operative, potrebbe essere individuata nella contestuale presenza, al momento del prelievo del contante presso la banca o Poste Italiane S.p.A., sia del raccomandatario che del comandante della nave la cui identificazione verrà effettuata dal personale dell'intermediario finanziario unitamente alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono state concordate con la Banca d'Italia, con l'Unità di informazione finanziaria e con la Guardia di Finanza.

Dr. Giuseppe Maresca

*Firmato digitalmente da:*

